

 P.IVA 01536590233	 P.IVA. 00659900237	 P.IVA 00457160232	<p align="center">CENTRALE UNICA di COMMITTENZA <i>Comuni Oppeano - Casaleone – Isola della Scala</i> <i>Provincia di Verona</i></p> <p align="center"><i>Sede: Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 Oppeano (VR)</i> <i>e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it</i></p>
--	---	--	---

VERBALE DI GARA n. 4

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PALCO FISSO CON PENSILINA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "LE FRATTE" DEL CAPOLUOGO, NELLO SPAZIO ADIACENTE LA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI RECENTE COSTRUZIONE. CIG 7742179838 - CUP H38B18000170004

VERIFICA ANOMALIA OFFERTA

PREMESSO che:

- nella seduta di gara del giorno 05.02.2019, al termine delle operazioni di valutazione, il Seggio di gara, ha individuato quale migliore offerta quella presentata dalla ditta SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., con sede in via Seminario 8, Casamarciano (NA), con un ribasso del 25,55%;
- procedendo al calcolo della soglia di anomalia, utilizzando il metodo di precedentemente individuato (lettera "a" dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), la soglia di anomalia è risultata corrispondere al ribasso del 17,83667%;
- secondo quanto previsto dal medesimo art. 97, l'offerta presentata dalla ditta SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., è risultata anormalmente basse, rimandando pertanto al RUP le opportune verifiche;

DATO ATTO che in data 05.03.2019 con verbale di verifica dell'anomalia n. 3, il RUP ha disposto l'esclusione della ditta SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., con sede in via Seminario 8, Casamarciano (NA), in quanto, nonostante numerose proroghe concesse, la stessa ditta non ha prodotto le necessarie giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara e sulla base di una valutazione unilaterale effettuata dal RUP, per le motivazioni espresse nel citato verbale, l'offerta presentata non è stata ritenuta congrua e sostenibile;

EVIDENZIATO che con il medesimo verbale n. 3 si è disposto di procedere all'attivazione della procedura di verifica della congruità dell'offerta nei confronti della ditta seconda in graduatoria, ditta B.S. COSTRUZIONI SRLS con sede in Vico San Felice 21, Isernia (IS), che, con un ribasso del 23,821%, è risultata anch'essa anormalmente bassa sulla base della soglia di anomalia corrispondente al ribasso del 17,83667%;

DATO ATTO che, attivando le opportune verifiche di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, con ns. nota prot. n. 4188 del 05.03.2019 sono state richieste alla ditta seconda classificata, B.S. COSTRUZIONI SRLS le opportune giustificazioni, da presentarsi entro il 20.03.2019;

EVIDENZIATO che:

- entro il termine concesso, la ditta non ha prodotto le giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara e non ha fornito alcun tipo di plausibile motivazione in merito al ritardo;
- contattata telefonicamente in data odierna, la ditta ha comunicato di non essere in grado di produrre alcun documento, manifestandosi altresì disinteressata ad una eventuale proroga del termine concesso;
- in data odierna, il seggio di gara riunitosi, può solo prendere atto che la ditta B.S. COSTRUZIONI SRLS non ha prodotto le giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrale e sostanziale,

VALUTATO che :

- diverse sentenze del Consiglio di Stato affermano che il giudizio di anomalia costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica (Sentenza del Consiglio di Stato n° 2573/2015, n. 430 sez. V del 23/1/2018 e altre), che è nella competenze e nella professionalità del RUP e del seggio di gara valutare la congruità dell'offerta;
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, ha osservato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della

imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;

- l'Amministrazione mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito, attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini della corretta esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO che :

- l'offerta economica della ditta seconda in graduatoria è risultata anormalmente bassa in misura superiore alla soglia di circa il 6%;
- la ditta seconda in graduatoria non ha prodotto alcuna giustificazione dei prezzi offerti in sede di gara, assumendo un contegno dilatorio e lesivo dei principi di correttezza pre-contrattuale;

RITENUTO che :

- il costo del personale per i lavori di che trattasi non possa essere garantito dal prezzo offerto;
- il costo della fornitura dei materiali a piè d'opera, per i noli dei macchinari/trasporti/prestazioni verso terzi non risulta sostenibile con il ribasso d'asta effettuato in sede di gara;
- il ribasso rispetto alla base d'asta offerto, rendono nel complesso l'offerta incongrua, ritenendo che non vi siano marginalità per realizzare il lavoro, in quanto i prezzi offerti non sono remunerativi e non sono in grado di soddisfare i costi minimali per acquisire i materiali, effettuare i lavori e compensare la manodopera nel pieno rispetto della legge;

Il Seggio di Gara propone di:

- notificare alla B.S. COSTRUZIONI SRLS con sede in Vico San Felice 21, Isernia (IS), seconda in graduatoria, la conclusione del procedimento amministrativo, comunicando alla stessa l'esclusione dalla procedura risultando l'offerta presentata non congrua e procedendo altresì all'escussione della garanzia provvisoria (Tar Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza depositata il 13 novembre 2015 n. 1499) ed alla segnalazione dell'inadempimento all'ANAC;
- procedere all'attivazione della procedura di verifica della congruità dell'offerta delle ditte terza e quarta in graduatoria in quanto l'offerta anche per quest'ultime risulta anormalmente bassa.

Oppeano, 21 marzo 2019

Il RUP: Ing. Giovanni Spimpolo

Verbalizzante: Lara Santilli

